



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E PEDAGOGICHE – DIKE

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche – DIKE.

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare, nelle aree scientifiche e disciplinari di competenza, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché di tutte le attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie e di terza missione. Il Dipartimento esercita, in particolare, le funzioni previste dallo Statuto e concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa.

2. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

4. Sono uffici del Dipartimento:

- a) la Segreteria amministrativa;
- b) la Segreteria didattica.

Art. 3

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento ha la composizione e le competenze previste dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il DIKE e i titolari di assegni o contratti di ricerca, afferenti al Dipartimento, eleggono un rappresentante, che dura in carica due anni solari. Il rappresentante è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti in Consiglio è determinato in 1 unità per ciascuno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo e durano in carica due anni.

4. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio, che afferisce al Dipartimento, elegge una propria rappresentanza, costituita da un numero di membri pari a 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura. L'ordine degli eletti è determinato in base al numero dei voti riportati



da ciascun candidato. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.

5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento, alle cui riunioni, su invito del Direttore, può partecipare anche il Responsabile della segreteria didattica, ugualmente senza diritto di voto. Su invito del Direttore possono partecipare anche, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

6. Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, su ogni questione attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa.

7. Per la convocazione, in via ordinaria o d'urgenza, per la validità delle sedute, per le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva quanto già disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Laddove necessario, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e dalla delibera attuativa del Senato Accademico, indicando le modalità con le quali la seduta sarà svolta.

Art. 4 **Direttore**

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata del mandato del Direttore e i limiti al suo rinnovo sono stabiliti dallo Statuto.

2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Il Direttore:

- a) promuove le attività del Dipartimento;
- b) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) cura i rapporti con gli organi accademici;
- d) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, d'intesa con i Presidenti dei corsi di studio;
- e) esercita tutte le altre competenze e funzioni attribuite al Direttore medesimo dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo nonché dalla normativa.

4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. In caso di impedimento o di assenza del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori di prima fascia.

Art. 5 **Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta successiva alla nomina del Direttore, per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. Successive integrazioni della composizione possono essere disposte dal Consiglio di Dipartimento nel corso del mandato del Direttore.

2. La delibera di cui al precedente comma stabilisce la composizione della Giunta e le sue funzioni, in



conformità alle norme dello Statuto.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione è composta dagli studenti rappresentanti in Consiglio di Dipartimento e da un numero corrispondente di docenti. I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai docenti di prima e di seconda fascia e ai ricercatori. La Commissione elegge il proprio Presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti.
3. La Commissione svolge le funzioni a essa attribuite dalla normativa e, in particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti del Dipartimento;
 - b) individua indicatori per la valutazione delle attività di cui alla precedente lettera a).

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva, per i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, i corrispondenti Consigli. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico Consiglio per più corsi di studio omogenei o affini.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo. I rappresentanti degli studenti sono in numero di 1 per i corsi di laurea magistrale; di 2 per i corsi di laurea, laurea magistrale interclasse e a ciclo unico. In caso di Consiglio di corso unificato la rappresentanza degli studenti è data dalla somma dei rappresentanti sopra indicati per i corsi previsti nel Consiglio medesimo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti titolari di un contratto di insegnamento o di modulo nel relativo corso di studio, a eccezione dei punti dell'ordine del giorno nei quali il Consiglio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.
3. Ciascun docente titolare di insegnamento deve essere docente di riferimento di almeno un corso di studio; se incardinato in più corsi di studio, può tuttavia far parte di un solo Consiglio di corso di studio. A tal fine è tenuto a esercitare l'opzione nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento.
4. I Consigli dei corsi di studio eleggono fra i propri membri il Presidente, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio. Il Presidente, che deve essere un professore di ruolo a tempo pieno, è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età. La predetta sequenza nella costituzione della maggioranza, assoluta nelle prime tre votazioni e semplice nella quarta, vale anche in caso di candidatura unica. Per la durata del mandato e i limiti al suo rinnovo si applica la stessa disciplina prevista per l'incarico di Direttore di Dipartimento.
5. I Consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni a essi attribuite dallo Statuto e dalla normativa e in particolare:
 - a) hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del corso di studio e, tra l'altro, circa le determinazioni da adottare per l'organizzazione dei



- corsi, del tutorato e dell'orientamento; la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al corso; l'attribuzione di incarichi di insegnamento;
- b) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
 - c) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione periodica delle esigenze di organico del Dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;
 - d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studio, con delibera con la quale si fissino tra l'altro i criteri ai quali l'esercizio della delega deve essere uniformato e i poteri di coordinamento e di controllo comunque spettanti al Consiglio di Dipartimento sulle funzioni delegate.

Art. 8

Uffici del Dipartimento

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati dal Direttore su proposta del Segretario amministrativo e del Responsabile della segreteria didattica, per quanto di rispettiva competenza, secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici. Il Direttore assegna, nel rispetto dei Regolamenti interni e dei Manuali i compiti al personale tecnico-amministrativo.
2. Il Segretario amministrativo e il Responsabile della Segreteria didattica sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, ed esercitano le competenze previste dalla normativa.
3. L'Ufficio di segreteria amministrativa, organizzato dal Segretario amministrativo, che ne è responsabile, ha il compito di offrire supporto amministrativo e contabile all'attività del Direttore e del Dipartimento.
4. L'Ufficio di segreteria didattica è organizzato dal relativo responsabile. L'Ufficio di segreteria didattica ha il compito:
 - a) di offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento in ordine alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluse quelle relative all'orientamento, al tutorato, al tirocinio, ai corsi di perfezionamento, master e al dottorato;
 - b) di curare i rapporti con la segreteria unica e con gli uffici dell'Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
 - c) di curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
5. Le funzioni di ordine tecnico-informatico per il supporto agli uffici del Dipartimento, al personale docente di ruolo e a contratto, alle strutture didattiche e, in generale, alle attività istituzionali svolte dal Dipartimento sono assolve da personale, appositamente assegnato dal Direttore Generale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore del Dipartimento.

Art. 9

Modifiche delle norme del Regolamento

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento, presentate dal Direttore o da almeno un terzo dei



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Regolamento del Dipartimento di scienze giuridiche, sociali e pedagogiche – DIKE
(emanato con D.R. n. 541/24 del 07.11.2024)

componenti del Consiglio, sono discusse dal Consiglio e approvate secondo le modalità e con le maggioranze previste dallo Statuto.